

PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO – CIG: 5631314352

RISPOSTE AI QUESITI POSTI DA ALCUNI POSSIBILI PARTECIPANTI – 20/03/2014

Da Società interessate a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio professionale di consulenza e brokeraggio assicurativo sono state poste le seguenti domande:

***D1:** Per quanto riguarda gli artt. 6 del Bando e 5 del Capitolato d’Oneri “Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione”, Vi chiediamo di confermarci che una società in grado di soddisfare singolarmente i requisiti minimi tecnici ed economici di partecipazione potrà partecipare alla procedura nella forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese con un’altra società che li possieda nella misura minima del 20%.*

R1: Il Bando di gara, al punto 6, ed il Capitolato d’Oneri, all’art. 5, chiariscono quali sono i requisiti che devono essere posseduti da tutti i partecipanti al RTI e quali quelli che possono essere posseduti quantitativamente in percentuale dalla capogruppo e da ciascuna delle altre società componenti il RTI. Per quanto riguarda le caratteristiche che possono essere possedute in quantità percentuali rispetto al totale, è evidente che le stesse siano indicate come valore minimo e non massimo. Pertanto, è ammesso che una società possa avere i requisiti tecnici ed economici superiori a quelli definiti come minimi per la partecipazione alla gara. In particolare, per quanto riguarda le richieste minime economiche presenti nel Bando, la capogruppo deve possederle almeno per il 60% e ciascuna delle componenti il RTI almeno per il 20%. È evidente che il RTI deve possedere almeno il 100%.

***D2:** Per quanto riguarda l’art. 9 del Bando di gara “Presentazione delle offerte e modalità”, Vi chiediamo di precisare se il plico potrà essere recapitato anche a mano da parte di un incaricato della società offerente e se sia ammessa la consegna da parte di agenzia di recapito autorizzata.*

R2: Il bando di gara prevede in modo chiaro ed inequivocabile che il plico non può essere recapitato a mano da parte di un incaricato della società, in quanto è ammessa esclusivamente la trasmissione a mezzo “raccomandata del servizio postale anche non statale”.

***D3:** Per quanto riguarda l’art. 2, lettera l) del Capitolato d’Oneri, Vi chiediamo di confermarci che non è richiesta al Broker l’anticipazione dei premi per conto di AMT, ma che lo stesso dovrà unicamente comunicare le scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali conguagli con almeno 30 giorni di anticipo ed il pagamento dei premi verrà effettuato da AMT al Broker, il quale, a sua volta, pagherà i premi in favore delle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto dell’Azienda, nei termini e nei modi convenuti con le Compagnie stesse.*

R3: Il Broker non dovrà anticipare alcun premio per conto di AMT. Quest’ultima potrà decidere se versare il pagamento dei premi direttamente alla Compagnia assicuratrice o se farli transitare attraverso il Broker.

D4: *In merito a quanto previsto nel Capitolato d'Oneri, all'art. 2, lettera l) ed all'art. 12, lettera b), Vogliate confermarci che, relativamente al pagamento dei premi, lo stesso verrà effettuato dall'Ente al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze.*

Vogliate confermarci che il Broker si obbliga a versare i premi alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto dell'Ente, nei termini e nei modi convenuti con le Compagnie stesse, al fine di garantire all'ente l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa.

Vogliate confermarci che non saranno imputabili all'Ente gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle Compagnie di assicurazione.

R4: Si conferma quanto riportato nella risposta R3. Per quanto riportato alla fine della domanda D4, nel caso in cui il pagamento dei premi dovesse transitare attraverso il Broker, lo stesso sarà responsabile esclusivamente dei ritardi a lui imputabili.